

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;

- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

31b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'inse-diamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

31c. Aree archeologiche (vincolo indiretto)

(Torre di Gaffe (1-2), Pizzo Porretta, Grotta Zubbia e Monte Mandranova)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree;

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

31d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse geobotanico (Vegetazione calanchiva)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare scariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

31e. Paesaggio agrario delle pendici collinari di c.da Orti

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del pae-

saggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

31f. Paesaggio agrario delle colline gessose di c.da Faccio mare

(SIC ITA040010 "Litorale di Palma di Montechiaro"; fascia costiera dalla foce del fiume Palma a quella del vallone Secco; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale ;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

31g. Paesaggio costiero delle colline di c.da Craprarìa e della piana di c.da Mollaga
(Fascia di rispetto costiero)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- conservazione delle formazioni di cespuglietti alonitrofilii;
- conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

31h. Paesaggio fluviale del fiume Palma

(Asta fluviale e fascia di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- realizzare scariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

31i. Paesaggio costiero con elementi di naturalità da Marina di Palma alla falesia di c.da Pisciotto

(Fascia costiera; vegetazione dunale; depositi di spiagge; falesia di c.da Pisciotto; sorgente)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e inquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e ri-naturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

31l. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata

(Vaste aree di vegetazione della palma nana; aree di Leccei basifili; vegetazione alveo-ripariale delle fiumare e dei torrenti; vegetazione a tamerici e oleandro; popolamenti forestali artificiali)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

31m. Aree archeologiche

(Torre di Gaffe (1-2), Pizzo Porretta, Grotta Zubbia e Monte Mandranova)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

31n. Urbanizzato costiero

(Urbanizzazione costiera di c.da Pisciotto, Torre di Gaffe, c.da Ciotta, Marina di Palma)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; nelle more della redazione di tali piani potranno essere realizzati solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente, che non modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi;
- eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine, l'erosione o il ripascimento dell'area costiera o che possano arrecare danni alla flora marina.

Art. 52

Paesaggio locale 32

"Valle del Naro e Val Paradiso"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale *"Valle del Naro e Val Paradiso"* occupa la porzione meridionale del territorio dell'omonimo comune, l'intero territorio di Camastra, comprendendo anche i due centri abitati, e un lembo di quelli di Agrigento e Palma di Montechiaro. Il paesaggio si sviluppa intorno all'asta fluviale del Naro e al rilievo collinare ove sorge Naro, la parte settentrionale è occupata dall'invaso San Giovanni in diretta relazione visiva con lo stesso centro abitato di Naro, rispetto al quale offre una visuale privilegiata e nel panorama della vallata. A Sud e Ovest il versante argilloso discende verso la vallata sottostante (la Val Paradiso), racchiusa e quasi abbracciata da una teoria di creste collinari.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del pianoro e della collina;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- riqualificazione ambientale - paesaggistica dell'insediamento collinare;

- conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- conservazione e valorizzazione della qualità complessiva della "città diffusa"; delle bellezze d'insieme configurate nel rapporto centri storici-paesaggio;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario collinare

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili;
- nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".

b. Centro Storico di Naro

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo, conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici";
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, particolarmente lungo il margine che si affaccia sulla vallata del "Paradiso" e il rapporto tra la città e le pendici del terrazzo sul quale si colloca, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reci-

- proche fra paesaggio urbano e altopiano, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirati al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
 - assicurare la fruizione delle vedute e del panorama;
 - tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
 - la conservazione delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;
 - conservazione dell'insieme del centro storico dal punto di vista percettivo – paesistico, ambientale, morfologico e tipologico, evitando inserimenti non in coerenza con il contesto;
 - salvaguardia delle aree di interesse archeologico di C.da Canale - Grotta Meraviglie ricadenti nel centro abitato di Naro così come descritte nella scheda 376 e perimetrate nella tavola 7.10 del Piano Paesaggistico. La tutela dovrà essere attuata secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento.

c. Centro storico di Camastra

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo, conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio;
- mantenimento dell'identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei storici".

d. Aree estrattive e aree degradate.

(località Mola e Castellazzo nel comune di Camastra; Ramolia. Malvizzo e Perciata nel comune di Naro)

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

32a. Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico

(Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;

- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

32b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'inseadimento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

32c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse geobotanico (Vegetazione calanchiva)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

32d. Paesaggio fluviale del Fiume Naro e del fiume Palma; Paesaggio agrario della conca dei laghi San Giovanni e Furore

(Asta fluviale e ascia di rispetto; Fascia di rispetto dei laghi San Giovanni e Furore)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevenendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

32e. Aree archeologiche (vincolo indiretto)

(C.da Canale e C.da Malvizzo)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree;

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

32f. Paesaggio lacustre

(Lago San Giovanni e Invaso Furore)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- riconversione graduale a latifoglie autoctone a tutela delle formazioni vegetali ripariali ed il potenziamento della rete ecologica;

- il recupero ambientale dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- conservazione degli habitat naturali e tutela della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- tutela delle formazioni riparali;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione delle aree lacustri dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

32g. Aree archeologiche

(C.da Canale e C.da Malvizzo)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

32h. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata

(Vegetazione alveo-ripariale delle fiumare e dei torrenti; vegetazione a tamerici e oleandro; vegetazione dei canneti; popolamenti forestali artificiali; macchia ad olivastro e lentisco e vegetazione delle rupi e ghiaioni calcarei)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e ri-naturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

32i. Aree estrattive

(Comprendenti le cave site nel Comune di Camastra nelle località Mola e Castellazzo, Naro nella località Malvizzo)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 64 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 53

Paesaggio locale 33

"Vigneti di Canicatti"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale "Vigneti di Canicatti" si sviluppa nell'entroterra, in corrispondenza del territorio comunale di Castrofilippo e Canicatti che occupa quasi per intero, interessando anche piccole porzioni dei territori comunali di Racalmuto, Favara e Naro. Si tratta di una vasta area collinare, che si articola intorno a una serie centrale di rilievi e creste digradanti ai lati del paesaggio in pendici argillose verso le piane fluviali del vallone Gallo D'Oro e delle aste fluviali minori facenti capo ai bacini idrografici del Salso e del Naro.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del pianoro e delle colline;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- riqualificazione ambientale - paesaggistica dell'insediamento collinare;
- conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico - limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli

ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili;
- nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".

b. Centri Storici di Canicattì e Castrolibero

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo, conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei storici";
- gli interventi dovranno tendere al recupero del valore formale della città storica; al contenimento della crescita urbana e alla riduzione del consumo di suolo, alla conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- la conservazione delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;
- conservazione dell'insieme del centro storico dal punto di vista percettivo – paesistico, ambientale, morfologico e tipologico, evitando inserimenti non in coerenza con il contesto.

c. Paesaggio della città compatta di Canicattì

- Riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della tipologia edilizia originaria;

- le nuove costruzioni dovranno essere effettuate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione;
- mantenimento dei margini della città, in modo da preservare la forma urbana e il rapporto tra la città e le pendici della vallata nella quale si colloca, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e colline circostanti.

d. Aree estrattive e aree degradate.

(località Poggio del Conte nel comune di Favara; Culmitella nel comune di Racalmuto, Iazzo Vecchio e Grotticelle nel comune di Naro)

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

33a. Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico

(Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

33b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;

- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'inse-diamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi gene-re;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

33c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse geobotanico
(Vegetazione calanchiva)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso mi-sure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e ri-naturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiver-sità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggi-stica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazio-ne con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previ-ste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servi-zio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonica-mente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

33d. Aree archeologiche (vincolo indiretto)

(Rocca Stefano)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

33e. Parco territoriale di c.da Cozzo Mulinello

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- salvaguardia delle relazioni morfologiche fra paesaggio urbano e altopiano e degli ambienti naturali o seminaturali, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

33f. Aree archeologiche

(Vito Soldano, Margio vitale, Rocca Stefano)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

33g. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata

(Macchia ad olivastro e lentisco; querceti a roverella; arbusteti; boscaglie e boschi molto degradati; popolamenti forestali artificiali)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 54

Paesaggio locale 34

"Piana di Campobello e Ravanusa"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale della *"Piana di Campobello e Ravanusa"* occupa una vasta area nel settore orientale della provincia, immediatamente sopra il territorio comunale di Licata; si sviluppa tra le quote maggiori dei rilievi della zona Nord, digradando poi nella piana ove sorgono i centri abitati di Campobello di Licata e Ravanusa.

Il paesaggio è attraversato dal torrente Mendola e dal torrente Urro, che raggiungono a Sud il Vallone Favarotta, lungo il confine con Licata. A completare il quadro, va citata la presenza dell'invaso artificiale di Gibbesi, in atto non ancora in funzione, situato nell'estremità nordorientale del paesaggio.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del pianoro e delle colline;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;

- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- riqualificazione ambientale - paesaggistica dell'insediamento collinare;
- conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agrario della Piana*

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- mantenimento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- per i nuovi interventi edilizi e urbanistici prevedere sistemazioni a verde delle aree contermini adeguate alla consistenza degli interventi stessi;
- nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".

b. *Centri Storici di Campobello di Licata e Ravanusa*

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo, conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei storici";

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- conservazione delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;
- conservazione dell'insieme del centro storico dal punto di vista percettivo – paesistico, ambientale, morfologico e tipologico, evitando inserimenti non in coerenza con il contesto.

c. Paesaggio della città compatta di Campobello di Licata e Ravanusa

- Riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della tipologia edilizia originaria;
- le nuove costruzioni dovranno essere effettuate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione;
- mantenimento dei margini della città, in modo da preservare la forma urbana e il rapporto tra la città e le pendici degli altopiani sui quali si collocano, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e colline circostanti;
- gli interventi dovranno tendere al recupero del valore formale della città storica, al contenimento della crescita urbana e alla riduzione del consumo di suolo, alla conservazione e riqualificazione del rapporto città – campagna.

d. Aree estrattive e aree degradate.

(località Iachino Filippo Sancisca, Montalbo, Musta Zubbia e Favarotta nel comune di Campobello di Licata; Arcinisi, Romiti e Mangiaricotta nel comune di Ravanusa)

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

34a. Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico

(Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri

dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse

archeologico;

- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

34b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'inse-diamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

34c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse geobotanico (Vegetazione calanchiva)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e ri-naturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

34d. Paesaggio agrario della conca del lago Gibbesi

(Fascia di rispetto del lago Gibbesi)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

34e. Parco Urbano di C.da Cianciarano

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- salvaguardia delle relazioni morfologiche fra paesaggio urbano e altopiano e degli ambienti naturali o seminaturali, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

34f. Paesaggio lacustre (Lago Gibbesi)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- riconversione graduale a latifoglie autoctone a tutela delle formazioni vegetali ripariali ed il potenziamento della rete ecologica;
- il recupero ambientale dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- conservazione degli habitat naturali e tutela della biodiversità;

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- tutela delle formazioni ripariali;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione delle aree lacustri dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

34g. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata

(Vegetazione alveo-ripariale delle fiumare e dei torrenti; vegetazione a tamerici e oleandro; vegetazione dei canneti; popolamenti forestali artificiali; macchia ad olivastro e lentisco; vegetazione delle rupi e ghiaioni calcarei)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

34h. Aree estrattive

(Comprendenti le cave site nel Comune di Campobello di Licata nella località Iachino Filippo Sancisuca)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 64 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 55

Paesaggio locale 35

"Fiume Salso"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale "Fiume Salso" si sviluppa lungo l'estremità nord-orientale della provincia di Agrigento, nel territorio comunale di Ravanusa, comprendendo la valle fluviale dell'importante corso d'acqua, fino al confine con Licata. L'idrogeologia del territorio è tratteggiata dal corso d'acqua principale e dai suoi affluenti, che solcano i versanti della vallata, caratterizzati dalla diffusa presenza di calanchi, come anche dall'insinuarsi di alcune frastagliate creste rocciose.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del pianoro, delle vallate e delle colline;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;

- riqualificazione ambientale - paesaggistica dell'insediamento collinare;
- conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- recupero e la valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività e dell'identità agropastorale, la rifunionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- riequilibrio ed ecosistemico - limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limiti- no gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agrario di valle*

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi e mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio estensivo a campi aperti del seminativo e del paesaggio delle colture specialistiche (oliveti, vigneti);
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati";
- conservazione della biodiversità delle specie agricole, zootecniche e della diversità del paesaggio agricolo;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e individuazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- conservazione del patrimonio naturale esistente del fiume Salso e dei suoi affluenti attraverso la manutenzione e la rinaturalizzazione delle parti del corso del fiume compromessi. I nuovi interventi dovranno favorire il potenziamento.

b. *Aree estrattive e aree degradate.*

(località Pietre Vive Bifara nel comune di Campobello di Licata; Mangiaricotta e

Asciugatore nel comune di Ravanusa)

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

35a. Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico

(Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

35b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

35c. Paesaggio agrario delle pendici sud orientali di Monte Drasi e paesaggio delle aree calanchive

(SIC ITA050010 "Pizzo Muculufa"; vegetazione calanchiva)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale ;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

35d. Aree archeologiche (vincolo indiretto)

(Monte Saraceno, Monte Drasi)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;

- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

35e. Aree archeologiche

(Monte Saraceno, Monte Drasi)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

35f. Paesaggio fluviale della media valle del fiume Salso

(Asta fluviale e fascia di rispetto, vegetazione alveo-ripariale delle fiumare e dei torrenti)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;

- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

35g. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata

(Vegetazione alveo-ripariale delle fiumare e dei torrenti; vegetazione a tamerici e oleandro; popolamenti forestali artificiali; Macchia ad olivastro e lentisco; Leccei basifili; vegetazione della palma nana)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

35h. Aree estrattive

(Comprendenti le cave site nel Comune di di Campobello di Licata nella località Pietre Vive Bifara)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 64 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 56**Paesaggio locale 36***“Bassa valle del Salso”***Inquadramento territoriale**

Il Paesaggio locale *“Bassa valle del Salso”* si snoda in direzione N-S, abbracciando il territorio che dalla strada provinciale Licata - Ravanusa a Sud arriva alla vallata che racchiude il reticolo idrografico del fiume Salso, tranne l'ultimo tratto che attraversa il centro abitato e che ricade nel Paesaggio locale – *“Licata”*. In questo territorio si riscontrano gli affioramenti della Serie Gessoso-Solfifera, che costituiscono rilievi collinari, che formano delle creste che collegano tra di loro le cime più significative.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e valorizzazione dell'attività e dell'identità agropastorale, incrementando contestualmente le potenzialità agricole e turistiche della zona anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della vallata, del pianoro e delle colline;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- riqualificazione ambientale - paesaggistica dell'insediamento collinare;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi**a. Paesaggio agrario**

- Tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del

paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

36a. Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico

(Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;

- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

36b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'inse-diamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

36c. Aree archeologiche (vincolo indiretto)

(Passarello, Petrulla)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

36d. Paesaggio agricolo della piana fluviale

(Piane fluviali)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare scariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

36e. Aree archeologiche

(Passarello, Petrulla)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

36f. Paesaggio fluviale della bassa valle del fiume Salso

(Asta fluviale e fascia di rispetto, vegetazione alveo-ripariale delle fiumare e dei torrenti)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso mi-

sure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare scariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

36g. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata
(popolamenti forestali artificiali)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 57

Paesaggio locale 37

"Colline Orientali di Licata"

Inquadramento territoriale

Il Paesaggio Locale *"Colline Orientali di Licata"* si estende dal mare fino a monte Agrabona, con un andamento collinare; occupando tutta la porzione orientale del territorio di Licata, fino al confine con Butera e Ravanusa. La fascia costiera è segnata dal tracciato della S.S. 115 e della ferrovia Caltanissetta-Gela, che ne individua il limite settentrionale. La morfologia del territorio, man mano che ci si allontana dalla costa, assume caratteristiche

sub-collinari e collinari con quote crescenti fino al rilievo di Monte Agrabona.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa, del pianoro e delle colline;
- tutela e fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- riqualificazione ambientale - paesaggistica dell'insediamento collinare;
- conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- recupero dei valori paesistici, ambientali e percettivi della fascia costiera e riqualificazione dell'insediamento costiero;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali abbandonati), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico - limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario collinare del pascolo

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- mantenimento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati";
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- salvaguardia e recupero ambientale dei torrenti e dei valloni e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;

- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, favorendo il riuso e la ri-funionalizzazione del patrimonio edilizio esistente anche ai fini dello sviluppo rurale e del riuso abitativo, del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture.

b. Aree estrattive e aree degradate.

(località Regalbona nel comune di Licata)

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

37a. Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico

(Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

37b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;

- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

37c. Aree archeologiche (vincolo indiretto)

(Poggio Marcato d'Agnone)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

37d. Paesaggio agrario della piana fluviale del Salso
(Piane fluviali)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

37e. Paesaggio dei sistemi seminaturali di c.da Gallidoro e Canticaglione
(Fascia di rispetto costiero)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- conservazione delle formazioni di cespuglietti alonitrofilo;
- conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

37f. Paesaggio fluviale del Salso

(Asta fluviale e fascia di rispetto, vegetazione alveo-ripariale delle fiumare e dei torrenti)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fonda-

- mentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
 - utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
 - miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
 - conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
 - tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);

- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

37g. Aree archeologiche

(Poggio Marcato d'Agnone)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

37h. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata

(popolamenti forestali artificiali)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso mi-

sure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 58

Paesaggio locale 38

“Licata”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale “*Licata*”, comprende la parte meridionale del territorio comunale costituito sostanzialmente dalla vasta piana fluviale del Salso, dal nucleo urbano e dalle zone costiere limitrofe. Il limite estremo sul versante occidentale è rappresentato dal promontorio dinanzi a Rocca San Nicola, da qui si apre comprendendo tutta la piana e giunge ad est a Poggio Safarello e Poggio di Guardia.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e valorizzazione dell’attività e dell’identità agropastorale, incrementando contestualmente le potenzialità agricole e turistiche della zona anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della piana fluviale;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e del pianoro;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- riqualificazione ambientale - paesaggistica dell’insediamento costiero;
- conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- utilizzo della risorsa costiera per incentivare la fruizione diretta del mare anche con servizi per le attività culturali e il tempo libero;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- conservazione e valorizzazione della qualità complessiva della “città diffusa” e a quella delle bellezze d’insieme configurate nel rapporto centri storici-paesaggio - limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario*(Piana fluviale costiera)*

- Tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati";
- nelle aree destinate ad attività produttive devono essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture.

b. Paesaggio della città compatta

- Miglioramento dell'inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e infrastrutturali attuali, mediante piani di recupero di dettaglio;
- gli interventi dovranno tendere al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della tipologia edilizia originaria recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio;
- mantenimento dei margini della città sul versante prospiciente il mare, in modo da preservare la forma urbana e il rapporto tra la città e le pendici del terrazzo sul quale si colloca, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e altopiano, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della tipologia edilizia originaria recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio;

- le nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione.

c. Centro storico di Licata

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo, conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- gli interventi devono tendere al recupero del valore formale della città storica; al contenimento della crescita urbana e alla riduzione del consumo di suolo, alla conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna e il mare;
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, particolarmente lungo il margine che si affaccia sulla costa salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e costa, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- la fruizione delle vedute e del panorama;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- conservazione delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;
- conservazione dell'insieme del centro storico dal punto di vista percettivo - paesistico, ambientale, morfologico e tipologico, evitando inserimenti non in coerenza con il contesto;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere effettuate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

38a. Area portuale di Licata

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero ambientale e paesaggistico delle aree degradate con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;

- eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il recupero dei beni e dei valori paesistici e naturalistici;
- riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.

38b. Paesaggio agrario della piana fluviale del Salso e aree di interesse archeologico

(Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

38c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

38d. Paesaggio delle colline costiere di Monte Sole e di Monserrato e dei sistemi costieri seminaturali di c.da Gallidoro e Canticaglione
(Fascia costiera; Ville e Parco ville liberty; Parco fluviale)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- salvaguardia delle relazioni morfologiche fra paesaggio urbano e ambienti naturali o seminaturali, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- conservazione delle formazioni di cespuglietti alonitrofilo;
- conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare, tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

38e. Aree archeologiche

(Monte sant'Angelo; Monte Sole)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

38f. Paesaggio fluviale del Salso e della sua foce

(Asta fluviale e fascia di rispetto, vegetazione alveo-ripariale delle fiumare e dei torrenti)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

38g. Paesaggio costiero dei sistemi subnaturali di Rocca San Nicola, del Pantano di Mollarella, della spiaggia della Plaja, di Poggio della Guardia e della duna di c.da Canticaglione

(Fascia costiera ; depositi di spiagge e dune costiere; vegetazione dunale; scogliere; calanchi e vegetazione dei calanchi; parco naturale sul pantano e vegetazione)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia del paesaggio dunale e di scoglio e delle foci dei corsi d'acqua,
- conservazione dei valori naturali e della biodiversità delle foci, delle fasce fluviali, delle dune costiere e delle falesie in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale e la rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati;

- tutela della formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- ripristino delle aree dunali degradate e interventi di riqualificazione ambientale del litorale, dei torrenti e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- potenziamento della fruizione didattico-scientifica con l'individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici della costa ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili, ad esclusione di quelle stagionali a servizio dei lidi balneari, che dovranno essere realizzate, dopo il preventivo parere della Soprintendenza BB.CC.AA., con criteri rispettosi dei valori paesaggistici;

- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

38h. Aree archeologiche

(Rocca San Nicola, Monte Sant'Angelo, Monte Sole, Mollarella, Poliscia)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

38i. Aree di urbanizzazione costiera

(Fondachello, Mollarella, Poliscia)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; nelle more della redazione di tali piani potranno essere realizzati solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente, che non modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi;
- eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine, l'erosione o il ripascimento dell'area costiera o che possano arrecare danni alla flora marina.

TITOLO IV VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 59

Fascia di rispetto costiera

Obiettivo primario di qualità paesaggistica è il mantenimento dei valori paesistici ed il recupero di quelli degradati.

Ed in particolare, entro la fascia di rispetto della costa:

- il mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico delle costa a pianura di dune e dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con esclusione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti;
- la riqualificazione e recupero ambientale degli ambienti costieri, dunali e retrodunali;
- il recupero urbanistico-ambientale e paesaggistico dei nuclei, degli abitati, delle infrastrutture e degli edifici esistenti, nonché l'eliminazione dei detrattori paesaggistico-ambientali;

- il migliore inserimento delle opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e parcheggi da eseguire senza movimenti di terra e senza alterazione della morfologia dei luoghi e dei caratteri della costa, utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- la migliore fruizione dei beni culturali e ambientali, nonché delle attività di ricerca scientifica e archeologica;
- la promozione di interventi tesi a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali ne rendano opportuna la valorizzazione;

Tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso piani particolareggiati, piani quadro e piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica.

Non sono ammessi:

- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme;
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrano all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.

Art. 60

Aree Naturali Protette

Il Piano riconosce carattere primario alle *Aree Naturali Protette* degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento, individuate dalla L.R. n.98/1981 e dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.

Le riserve in fase di istituzione sono comunque tutelate ai sensi dell'art. 23 L.R. 14/88; art. 9 L.R. 71/95; art. 4 L.R. 77/95.

I Piani di Gestione e di Utilizzazione delle *Aree Naturali Protette*, che ricadano in aree interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere orientati alla conservazione dei caratteri del paesaggio ed elaborati con il concerto dell'Assessorato Regionale dei BB.CC. e I.S.

Interventi che modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi, per effetto dell'art. 146 del Codice, sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 61

Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica

La Regione assicura per la Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) opportune misure di conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002).

Il Piano Paesaggistico riconosce la necessità di considerare la rete ecologica elemento fondamentale per la conservazione degli habitat, attraverso comportamenti volti ad uno sviluppo sostenibile per la salvaguardia della biodiversità. Quest'ultima contribuisce alla formazione di paesaggi meritevoli di essere sottoposti a misure di tutela paesaggistica attraverso le procedure previste dal Codice.

I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartite nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, individuate nei relativi Piani di Gestione definiscono opportune misure di conservazione della risorsa. Per la diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

Nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, nonché nell'intera rete ecologica, le valutazioni ambientali (VAS e VINCA), così come previste dalla normativa vigente, dovranno riguardare, oltre che gli aspetti ambientali, anche i beni culturali e paesaggistici individuati ed elencati dal Piano paesaggistico.

Art. 62

Parchi Archeologici

Il piano riconosce carattere primario ai Parchi Archeologici Regionali individuati dalla L.R. 20/2000, cui è affidata la gestione del patrimonio. La tutela paesaggistica è esercitata dalle Soprintendenze competenti per territorio ai sensi della disciplina del presente piano, a meno delle ulteriori prescrizioni definite nell'ambito della zonizzazione dei Parchi Archeologici, nonché per effetto dell'art. 15 lett. "e" della L.R. 78/76.

Art. 63

Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone gravate da usi civici

Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico, i Comuni provvederanno ad individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da

usi civici affinché siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dell'art. 146 del Codice da parte della competente Soprintendenza. Qualora tali aree non ricadano in contesti già normati dal presente Piano, sarà cura delle Commissioni provinciale di cui all'art.137 del Codice stabilire limiti e prescrizioni.

TITOLO V INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 64 Definizione

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- a. le attività estrattive e le opere connesse;
- b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c. aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche (piste per go-kart, piste per motocross), centri merci, centri intermodali, impianti di risalita, campi da golf;
- d. le opere tecnologiche:
 - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;
 - acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
 - antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;
 - impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..

e. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

f. gli insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa.

In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi caratteristiche di impianti non industriali di energia rinnovabile così come definiti dalla normativa vigente in materia.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

a) Attività estrattive e perforazioni per l'estrazione di idrocarburi

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991, non è pertanto consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del Codice.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Eventuali ampliamenti e rinnovi sono consentiti esclusivamente per le attività estrattive concernenti la lavorazione dei materiali lapidei di pregio, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione. I comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la

compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono ipotizzabili, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, anche progetti di architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l'intento di creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le aree degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio. Nell'ambito di tali progetti, sono escluse nuove attività estrattive.

Per le perforazioni e per l'estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare verifiche puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località oggetto delle richieste. La verifica puntuale va estesa a tutte le opere accessorie, quali viabilità di progetto, muri e recinzioni, livellamenti del terreno e alterazioni del piano di campagna, realizzazione di piattaforme in calcestruzzo, ecc. ed inoltre condutture ed altri impianti e infrastrutture eventualmente connessi. I quadri paesistici tutelati saranno considerati come prodotto e interazione di fattori geomorfologici, vegetazionali, con particolare riferimento agli elementi arborei di pregio, agricoli e più in generale antropici, ivi inclusi gli effetti diretti e di natura sistemica delle azioni prospettate sui contesti paesaggistici e sui beni e le aree di interesse archeologico.

Inoltre verrà individuato come bacino minimo di afferenza visiva, anche notturna, da sottoporre a verifica dell'impatto potenziale per un raggio di km 5 intorno all'area interessata, per la predisposizione di adeguate misure di mitigazione degli impatti.

Andrà sempre valutata la corenza fra la norma generale del livello di tutela, la norma specifica del paesaggio locale interessato, gli obiettivi di qualità paesaggistica del contesto interessato e le componenti del paesaggio presenti ed i caratteri paesaggistici specifici delle opere progettate.

Sono inoltre vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, negli ambiti agricoli di particolare pregio;
- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.

b) Opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera. In particolare è vietato lo snaturamento

degli approdi esistenti; è opportuno elaborare, a cura delle Amministrazioni competenti, dei piani di recupero, adeguamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale degli approdi esistenti. Nella realizzazione di nuovi approdi, anche ad uso turistico, è prescritta la realizzazione di studi adeguati riguardanti i fondali, con particolare riferimento alle indagini archeologiche subacquee, da effettuare sotto la sorveglianza della Soprintendenza del Mare.

I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

c) Impianti tecnologici

Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa.

Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e

Ambientali.

Per i progetti e gli interventi inerenti ad opere per la distribuzione dell'energia, ferme restando le limitazioni sopra richiamate e in particolare il divieto di installare piloni e tralicci nelle aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa, l'attraversamento soprasuolo di cavidotti delle suddette aree tutelate dai livelli di tutela 2 e 3 non è da ritenersi pregiudizievole della loro salvaguardia paesaggistica ad eccezione delle aree gravate da specifici vincoli archeologici dove, al contrario, occorre mantenere la loro assoluta integrità paesaggistica.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

d) Impianti energetici

Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia, viene favorita ed incentivata l'installazione del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici esistenti e di progetto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul suolo l'intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri naturali del territorio circostante.

In aggiunta ai criteri di cui sopra si prescrive che:

- a) l'altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici;
- b) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio degli ecosistemi, all'interno degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce;
- c) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali "a secco" laddove essi costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio;
- d) è vietata la modifica dell'orografia del territorio;

- e) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi;
- f) è vietata l'estirpazione delle essenze autoctone di alto fusto;
- g) è da limitare l'uso di opere in cemento armato,
- h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del paesaggio agrario;
- i) nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.

E' vietato l'uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti fotovoltaici. a tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del suolo impegnato, precisando le modalità da adottare per la periodica scerbatura.

Perseguendo comunque l'obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete ecologica.

La realizzazione di impianti eolici industriali, compresi quelli di minieolico, non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Agrigento, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.

e) Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono consentiti, salvo diverse disposizioni contenute nei Paesaggi Locali di cui al Titolo III, lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Nell'ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.

Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiare le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Art. 65

Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia residenziale pubblica

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04. Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi Locali, nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dall'art.20 della presente normativa livelli 2 e 3, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali.

Art. 66

Costruzioni isolate e abitazioni in verde agricolo

Per il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura rispetto ai nuovi fabbricati, i quali debbono ispirarsi alle regole morfologico-spaziali del paesaggio stesso, optando per la compattazione volumetrica attorno a spazi aperti (corti, cortili ecc.) e utilizzando i caratteri dell'architettura di qualità.

Il Piano Paesaggistico prevede che i nuovi edifici e gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla

conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma dell'appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.

I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno.

Per la pavimentazione degli spazi esterni vanno utilizzati materiali locali o materiali presenti in loco (terre battute ecc.).

Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta ed essere alberate privilegiando le specie locali.

Le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in un volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna.

I sostegni di travature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti in legno, in muratura intonacata o in pietra.


I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando le colture tipiche del luogo. I giardini ornamentali dei fabbricati rurali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o storicizzate e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva.


Sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento, non sono consentite nuove costruzioni.


Qualora all'interno del fondo sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, sarà privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative piuttosto che la costruzione di nuovi corpi. La norma ha carattere prescrittivo per i fabbricati compresi nell'elenco dei Beni architettonici isolati di cui alle schede relative.


I pannelli solari termici e fotovoltaici di tipo non industriale, quando installati su coperture inclinate, devono essere posizionati in parallelo rispetto alla falda, devono essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di fabbricati rurali con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici. Ad ogni buon fine l'intervento di installazione deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri del territorio circostante.


Sono comunque escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su beni vincolati quali beni architettonici.


























Piano Paesaggistico
Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento


Regione Siciliana
Dipartimento del Beni Culturali
e Architetture Culturali
Dipartimento del Beni Culturali
e Architetture Culturali
Progetto finanziato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.G2 Azione C




Piano Paesaggistico
Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Avviso
7
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Corteo di Analfiel
Medione Analfiel
Archeologia

Legenda
Linea comunale
Vincoli e aree archeologiche
Area demaniale
Vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 (rischio diretto)
Vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 - Area di protezione
con prescrizione contenute nel decreto amministrativo (rischio indiretto)
Area di interesse archeologico art. 142 del D.lgs. 42/04
Riferimento alla relativa scheda archeologica





Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento di Agrigento
Progetto finalizzato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Avviso
73
2021
2021

Archaeologia


Legenda

Linee comuni

Vincoli e aree archeologiche

- Area demaniale
- Vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 (vincolo diretto)
- Vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 - Aree di protezione con prescrizioni particolari nel rispetto antropometrico (vincolo indiretto)
- Aree di interesse archeologico, art. 142 lett. b) D.lgs. 42/04
- Riferimento alla relativa scheda archeologica






Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
Dipartimento del Patrimonio Culturale e Ambientale Siciliano
Superintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento
Progetto finalizzato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento


invola
7.5
Scale 1:25,000
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Corte di Anagni
di Michele Anagnino


Archeologia

Table with 2 columns: 'Ambiti' and 'Categorie'. It lists various archaeological categories and their corresponding planning areas.

Legenda

- Linee comunali
- Vincoli e aree archeologiche
- Area demaniale
- Vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 (vincolo diretto)
- Vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 - Area di protezione con prescrizione particolare nel rispetto antropometrico (vincolo indiretto)
- Area di interesse archeologico, art. 142 lett. h) D.lgs. 42/04
- Riferimento alla relativa scheda archeologica





Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Invole
77
Scale 1:25.000

Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento

Carte di Ambiti
di Ambiti
di Ambiti


Archeologia


Legenda


- Linee comunali
- Vincoli e aree archeologiche
- Aree demaniale
- Vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 (vincolo diretto)
- Vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 - Aree di protezione con prescrizione contenute nel decreto amministrativo (vincolo indiretto)
- Aree di interesse archeologico, art. 142 del D.lgs. 42/04
- Riferimento alla relativa scheda archeologica


Parco Archeologico di Agrigento

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E









Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento del Beni Culturali
Dipartimento del Patrimonio Culturale
e dell'Architettura

Supplemento per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento
Progetto finanziato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 3.02 Azione C





Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

tavola
7.11
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Carta di Ambiti
di indagine antropica
Archeologia

Legenda	
[Linea tratteggiata]	Limiti comunali
[Linea continua]	Vicoli e aree archeologiche
[Linea tratteggiata]	Area demaniale
[Linea continua]	Vicolo archeologico ex art. 10 D. lgs. 42/04 (ritiro diretto)
[Linea continua]	Vicolo archeologico ex art. 10 D. lgs. 42/04 - Area di protezione non preclusiva (vincolo indiretto)
[Linea continua]	Area di interesse archeologico, art. 142 bis D. lgs. 42/04
[Linea continua]	→ Riferimento alla relativa scheda archeologica





Piano Paesaggistico
Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Assessorato del Beni Culturali
e Ambientali
Dipartimento del Beni Culturali
e Ambientali Siciliani
Superintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento
Progetto finanziato con:
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 210 Azione C




Piano Paesaggistico
Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Area
81
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Città di Agrigento
Municipi: Agrigento
1:5.000
Centri e Nuclei storici
Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Calamonaci, Caltabelotta, Camastra


Legenda
Perimetro centro storico
Zone A-B PRG
il progetto




Agrigento 1:10.000




Alessandria della Rocca




Aragona




Bivona




Burgio



Calamonaci



Caltabelotta




Camastra

Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
Dipartimento del Patrimonio Culturale
e dell'Architettura
Rappresentanza per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento
Progetto finalizzato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

involve
82
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Cento di Agrigento
Misure antropiche
Centri e Nuclei storici

Table with 2 columns: 'Ambiti' and 'Misure antropiche'. It lists various planning measures and their corresponding zones.

Legenda

- Perimetro centro storico
- Zone A e FPRC
- di progetto




Cammarata




Campobello di Licata




Canicattì




Casteltermini




Castrolibero




Cattolica Eraclea



Cianciana



Comitini



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
Dipartimento del Patrimonio Culturale e Ambientale
Rappresentanza per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento
Progetto finalizzato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

invola
84
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Cento di Aree
Misure antropiche
Centri e Nuclei storici

Legenda

- Perimetro centro storico
- Zone A e PRG
- di progetto



Naro



Palma di Montechiaro



Porto Empedocle

1:10.000




Racalmuto



Raffadali




Ravanusa



Realmonte



Ribera



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Ministero dei Beni Culturali
e del Patrimonio Culturale
Dipartimento del Patrimonio Culturale
e dell'Architettura
Superintendente per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento
Progetto finanziato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C.



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Avviso
6
2008
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ubicati nella provincia di Agrigento
Centri dell'Archeo-
Architettura antropica
Centri e Nuclei storici

Legenda


Perimetro centro storico
Zone A e B PRG
il progetto




Scicliana



Villafranca Scicla



Agrigento (Montaperto)



Cammarata (Borgo Ficuzza)



Agrigento (Giardina Galotti)



Cammarata (Borgo Pasquale)



Agrigento (San Leone)



Merli (Porto Palo)



Calabellotta (S. Anna)




Palma di Montechiaro (Marina di Palma)





Cammarata (Borgo Caltea)





Scicliana (Siciliana Marina)








































Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione














Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
 Ministero del Beni Culturali
 e dell'Architettura
 Dipartimento dei Beni Culturali
 e dell'Architettura

Progetto finanziato con
 P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

tavola
20.1
del 10.10.2006

Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento

Tavole di Piano

Componenti del Paesaggio

Legenda

▬ Paesaggi insiti
 ▬ Limiti comunali

COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE

Sottosistema abiotico
 Componenti geomorfologiche (art.11 delle N.d.A.)

Forme del rilievo
 Rilevati isolati
 Dole
 Gole
 Circoli, circhi
 Dole di boschi misti e fusti
 Scarichi
 Pianure alluvionali
 Altopiani
 Ripari carsici
 Depositi abiotici e dure colline

Caratteristiche
 Doline
 Segnalati geomorfologiche
 Grotte
 Acquedotti termali
 Bacini salini
 Aree a rischio
 Aree carsiciformi
 Faglie
 Sismotettonico

Componenti geomorfologiche della costa (art.11 delle N.d.A.)
 Costa scabellata
 Costa rocciosa
 Costa ghiaiosa
 Fiume
 Punta, promontorio
 Valle, langhe
 Baia, lake

Componenti idrologiche (art.11 delle N.d.A.)
 Rete idrografica
 Laghi e bacini d'acqua
 Fiumi
 Sorgenti

Sottosistema biotico
 Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale
 (art.12 delle N.d.A.)
 Vegetazione forestale
 Vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbusti
 Vegetazione ripariale
 Boschi artificiali
 Aree insulari
 Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.13 delle N.d.A.)
 Zone di interesse comunitario ZSC (SIC) e ZPS

COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO

Sottosistema agricolo-forestale
 Componenti del paesaggio agrario (art.14 delle N.d.A.)
 Paesaggio delle colture erbacee
 Paesaggio delle colture arboree
 Paesaggio dei vigneti
 Paesaggio dell'oliveto
 Paesaggio delle colture in serra

Sottosistema insediativo

Componenti archeologiche (art.15 delle N.d.A.)
 Beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli art.10 e segg. del Codice
 Aree e siti di interesse archeologico di cui all'art.142 lett. m) del Codice
 Piani archeologici

Componenti storici e nuclei storici (art.16 delle N.d.A.)
 Centri storici
 Nuclei storici

Componenti beni isolati (art.17 delle N.d.A.)
 A - Architettura militare
 A1 - Torri
 A2 - Bastioni, caselli, fortificazioni, murelli
 A3 - Capitanerie, caserri, depositi di polvere, forni, stagne
 B - Architettura religiosa
 B1 - Abbazie, chiese, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
 B2 - Cappelle, chiese
 B3 - Chiese cattedrali
 B4 - Edicole, cappelle, oratori, monumenti celebrativi
 C - Architettura residenziale
 C1 - Casere, casali, palazzoni, palazzine, palazzi, ville, villette, villi
 C2 - Faglie, grutte abitate, ricoveri, rifugi
 D - Architettura produttiva
 D1 - Aree di lavoro, magazzini, case, orti, fattorie, fondi, caserme, masserie
 D2 - Case coloniche, depositi fumentari, magazzini, stalle
 D3 - Caserme, officine, palmenti, stabilimenti enologici, ripperti
 D4 - Mulini
 A - Albergo, caserma, caserma, gabbie, torri o serre, pozzi, vasche
 B - Caserme, caserme, caserme
 C - Caserme, caserme, caserme
 D - Stabilimenti, caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
 E - Altezze e avvisi
 E1 - Torri
 E2 - Altezze, caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
 E3 - Aree di lavoro, magazzini, caserme, caserme, caserme, caserme
 E4 - Fari, torri, caserme, caserme
 E5 - Stazioni, caserme, caserme
 E6 - Fari, torri, caserme, caserme
 E7 - Stazioni, caserme, caserme
 E8 - Fari, torri, caserme, caserme

Componente viabilità storica (art.18 delle N.d.A.)
 Regole laziali
 Femma storica (linee tratteggiate)

Componente percorsi panoramici (art.19 delle N.d.A.)
 Strade panoramiche
 Punti panoramici, belvedere





Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
 Dipartimento dei Beni Culturali
 Soprintendenza dei Beni Culturali
 e Ambientali di Agrigento
 Progetto finalizzato con
 P.O.R. Sicilia 2000/2006 Alleanza 2 e 3 Attore C.



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

involo
20.3
Tavolo di Piano
Componenti del Paesaggio

Legenda

▭ Paesaggi locali
 ▭ Limiti comunali

COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE

Sottosistema abiotico
 Componenti geomorfologiche (art.11 delle N.d.A.)
 Forme del rilievo
 Rilievi isolati
 Gole
 Gole
 Gole
 Cunei, creste
 Ciri di terrapieno marino e fluviali
 Scarpate
 Pianure alluvionali
 Altopiani
 Pianure costiere
 Depositi sabbiosi e dune costiere

Caratteri
 Doline
 Singolarità geomorfologiche
 Grotte
 Acquedotti termali
 Bacini salini

Aree a rischio
 Aree sismiche
 Pagine
 Sottosistema antropico

Componenti geomorfologiche della costa (art.11 delle N.d.A.)
 Costa scabrosa
 Costa rocciosa
 Costa ghiaiosa

Forme
 Foci
 Punta, promontorio
 Isola, langhina
 Baia, lido

Componenti idrologiche (art.11 delle N.d.A.)
 Reti idrografiche
 Laghi e specchi d'acqua
 Pantani
 Sorgenti

Sottosistema biotico
 Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale (art.12 delle N.d.A.)
 Vegetazione forestale
 Vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbusti
 Vegetazione ripariale
 Boschi arbustivi
 Aree transumane

Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.13 delle N.d.A.)
 Zone di interesse comunitario ZSC (SIC) e ZPS

COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO

Sottosistema agricolo-forestale
 Componenti del paesaggio agrario (art.14 delle N.d.A.)
 Paesaggio della coltura erbacea
 Paesaggio della coltura arborea
 Paesaggio dei vigneti
 Paesaggio della coltura in serra


Sottosistema insediativo
 Componenti antropologiche (art.15 delle N.d.A.)
 Beni archeologici costituiti a tutela ai sensi degli art.10 e segg. del Codice
 Aree e siti di interesse antropologico di cui all'art.142 (let. vi) del Codice
 Piani antropologici
 Componenti centri e nuclei storici (art.16 delle N.d.A.)
 Centri storici
 Nuclei storici

Componenti beni isolati (art.17 delle N.d.A.)
 A - Architettura militare
 A1 - Torri
 A2 - Bastioni, caserri, fortificazioni, rivellini
 A3 - Capitanerie, santuari, caserme, depositi di governi, fortili, siglare
 B - Architettura religiosa
 B1 - Abbazie, battenti, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
 B2 - Cappelle, chiese
 B3 - Conventi, casari
 B4 - Edicole, cappelle, croci, monumenti celebrativi
 C - Architettura medievale
 C1 - Caserri, caserri, palazzoni, palazzine, palazzi, ville, villette, villi
 C2 - Pagine, grotte, case, rovine, rifugi
 D - Architettura produttiva
 D1 - Anelli, bagli, casali, case, corti, fattorie, fondi, caserme, masserie
 D2 - Case torloniche depositi fumentari, magazzini, stalle
 D3 - Cantine, stalle, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti
 D4 - Mulini
 D5 - Albergo, case, fontane, gabbie, torri o case, pozzi, vasche
 D6 - Case, rovine, abituri
 D7 - Culture, forni, forni, stazioni
 D8 - Stabilimenti, scuderie, carceri nuovi, carceri, fabbriche, segnerie
 E - Abitazioni e annessi
 E1 - Torri
 E2 - Abituri, colonie marine, fontane, botaniche rifugi, masserie, caserme
 E3 - Fari di porto, governi, torrioni, caserri, depositi, vasci, telari
 E4 - Fari, torri, fortificazioni, santuari
 E5 - Stazioni, casali, fontane, case contadine
 E6 - Fonti, gallerie
 F - Piani, gallerie
 F1 - Piani, gallerie

Componente visibilità storica (art.18 delle N.d.A.)
 Regole bacine
 Fessure storiche (linee inessate)


Componente percorsi panoramici (art.19 delle N.d.A.)
 Strada panoramica
 Punti panoramici, baluardi





Piano Paesaggistico
Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Patrimonio Culturale
Assessorato Regionale dell'Urbanistica e dell'Ambiente
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Opere Pubbliche
Progetto finanziato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Alleanza 2002 Azione C



Piano Paesaggistico
Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Invole
20.5
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Tavole di Piano
Componenti del Paesaggio

Legenda

- Paesaggio forestale
- Limiti comunali

COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE

Sottosistema abiotico

Componenti geomorfologiche (art.11 delle N.d.A.)

Forme del rilievo

- Rilievi isolati
- Serie
- Colle
- Colli
- Colli, creste
- Orli di terrazzi marini e fluviali
- Scarpate
- Pianure alluvionali
- Altopiani
- Pianure costiere
- Depressi carsici e dune costiere

Caratteri

- Coste
- Singolarità geomorfologiche
- Conati
- Acquedotti formati
- Bacini calcarei

Area a rischio

- Area sismica
- Rischi
- Soprasottomare

Componenti geomorfologiche della costa (art.11 delle N.d.A.)

- Coste scabre
- Coste rocciose
- Coste ghiaiose
- Fauna
- Fiora
- Pinde, promontori
- Isole, langosco
- Basi sabbie

Componenti litologiche (art.11 delle N.d.A.)

- Forme litologiche
- Laghi e specchi d'acqua
- Particolarità
- Stipiti

Sottosistema biotico

Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale (art.12 delle N.d.A.)

- Ingegnazione di roccia, di garga, pietraia e arbusti
- Ingegnazione tipicale
- Scozi arborei
- Alberi monumentali

Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.13 delle N.d.A.)

- Zone di interesse comunitario ZSC (ZSC) e ZPS

COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO

Sottosistema agricolo-forestale

Componenti del paesaggio agrario (art.14 delle N.d.A.)

- Paesaggio delle colture erbacee
- Paesaggio delle colture arboree
- Paesaggio dei vigneti
- Paesaggio dell'oliveto
- Paesaggio delle colture in serra

Sottosistema ineditivo

Componenti archeologiche (art.15 delle N.d.A.)

- Beni archeologici monumentali e beni di eccezionale interesse storico, artistico, etnoantropologico
- Area e vici di interesse etnoantropologico di cui all'art.142 lett. c) del Codice
- Piano archeologico

Componenti centri e nuclei storici (art.16 delle N.d.A.)

- Centri storici
- Nuclei storici

Componenti beni isolati (art.17 delle N.d.A.)

4 - Architettura militare

- A1 - Torri
- A2 - Bastioni, caselli, fortificazioni, murelle
- A3 - Capitanerie, caserri, caserme, depositi di polveri, fortili, sigare

B - Architettura religiosa

- B1 - Abbazie, chiese, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
- B2 - Cappelle, chiese
- B3 - Oratori, caseari
- B4 - Edicole, oppidi, rovine, monumenti celebrativi

C - Architettura residenziale

- C1 - Case, casei, palazzoni, palazzine, palazzi, ville, villette, villosi
- C2 - Pagine, grute albari, nuraghi, idugi

D - Architettura produttiva

- D1 - Aneddoti, tagli, casei, case, orti, fattorie, fondi, caserme, masserie
- D2 - Case coloniche, depositi fumentari, magazzini, stalle
- D3 - Caserme, caselli, palmeti, stabilimenti enologici, trappeti
- D4 - Mulini
- D5 - Abbazie, caseari, torrioni, gallerie, torli e semi, pozzi, vasche
- D6 - Case, mense, villosi
- D7 - Case, torri, fontane, stazioni
- D8 - Stabilimenti, caseari, caserri, caserri, caserri, caserri

E - Altezze e aneddoti

- E1 - Torri
- E2 - Abbazie, caseari, mense, torrioni, idugi, nuraghi, caserri
- E3 - Aneddoti dei poveri, caserri, caserri, caserri, caserri
- E4 - Pagine, fontane, caserri
- E5 - Stazioni, caserri, caserri, case coloniche
- E6 - Fontane, gallerie


Piano paesistico


Componenti viabilità storica (art.18 delle N.d.A.)

- Regie trazzere
- Ferrovie storiche (linee stesese)

Componenti percorsi panoramici (art.19 delle N.d.A.)

- Siti panoramici
- Punti panoramici, baluardi





Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento del Territorio
L'Amministrazione Siciliana
L'Amministrazione del Territorio
e dell'Urbanistica
Progetto finalizzato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Azione 2 ed Azione C




Piano Paesaggistico


Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

invole
20.7
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Tavolo di Piano
Componenti del Paesaggio

Legenda

- Legenda**
- ▭ Paesaggi locali
 - ▭ Limiti comunali
- COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE**
- Sottosistema abiotico**
Componenti geomorfologiche (art.11 della N.d.A.)
Forme del rilievo
- ▭ Rilievi isolati
 - ▭ Doline
 - ▭ Gole
 - ▭ Grotte
 - ▭ Canali, canali
 - ▭ Ciri di terrapieno marino e fluviali
 - ▭ Scaricate
 - ▭ Pianure alluvionali
 - ▭ Altopiani
 - ▭ Pianure costiere
 - ▭ Depositi sabbiosi e dune costiere
- Caratteri
- ▭ Doline
 - ▭ Singolarità geomorfologiche
 - ▭ Grotte
 - ▭ Acquedotti termali
 - ▭ Bacini salini
- Aree a rischio
- ▭ Aree sismiche
 - ▭ Faglie
 - ▭ Sottosistemi
- Componenti geomorfologiche della costa (art.11 della N.d.A.)
- ▭ Costa scabrosa
 - ▭ Costa rocciosa
 - ▭ Costa ghiaiosa
 - ▭ Fiumi
 - ▭ Foci
 - ▭ Fiumi, torrenti
 - ▭ Vele, langhe
 - ▭ Baie, baie
- Componenti idrologiche (art.11 della N.d.A.)
- ▭ Reti idrografiche
 - ▭ Laghi e specchi d'acqua
 - ▭ Pantani
 - ▭ Sorgenti
- Sottosistema biotico**
Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale (art.12 della N.d.A.)
- ▭ Vegetazione forestale
 - ▭ Vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbusti
 - ▭ Vegetazione ripariale
 - ▭ Boschi arborei
 - ▭ Alberi monumentali
- Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.13 della N.d.A.)
- ▭ Zone di interesse comunitario ZSC (SIC) e ZPS
- COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO**
- Sottosistema agricolo-forestale**
Componenti del paesaggio agrario (art.14 della N.d.A.)
- ▭ Paesaggio della coltura erbacea
 - ▭ Paesaggio della coltura arborea
 - ▭ Paesaggio dei vigneti
 - ▭ Paesaggio delle olive
 - ▭ Paesaggio della coltura in serra
- Sottosistema insediativo**
Componenti antropologiche (art.16 della N.d.A.)
- ▭ Beni archeologici culturali e beni di altro tipo art.10 e segg. del Codice
 - ▭ Aree e siti di interesse antropologico di cui all'art.142 lett. ri) del Codice
 - ▭ Beni archeologici
 - ▭ Componenti centri e nuclei storici (art.16 della N.d.A.)
 - ▭ Centri storici
 - ▭ Nuclei storici
- Componenti beni isolati (art.17 della N.d.A.)
- A - Architettura militare
- A1 - Torri
 - A2 - Bastioni, caserri, fortificazioni, rivellini
 - A3 - Capitanerie, caserri, caserme, depositi di guerra, forti, stazioni
- B - Architettura religiosa
- B1 - Abbazie, battenti, collegi, conventi, asili, monasteri, santuari
 - B2 - Cappelle, chiese
 - B3 - Conventi, caserri
 - B4 - Edicole, cippi, croci, monumenti celebrativi
- C - Architettura medievale
- C1 - Caserri, caserri palazzati, palazzine, palazzi, ville, ville, ville
 - C2 - Faglie, grotte, stazioni, rovine, rifugi
- D - Architettura produttiva
- D1 - Anziane, bagni, caserri, case, cortili, fattorie, fonde, caserme, masserie
 - D2 - Case solitarie, depositi fumentari, magazzini, stalle
 - D3 - Caserme, stalle, palmenti, stabilimenti enologici, trappole
 - D4 - Mulini
 - D5 - Albergo, caserri, fattorie, gabbie, torre o case, pozzi, vasche
 - D6 - Case, rovine, santuari
 - D7 - Caserri, fattorie, fonde, stazioni
 - D8 - Stabilimenti, caserme, caserri rurali, caserri, fattorie, segre
- E - Altezze e anelli
- E1 - Torri
 - E2 - Abbrugi, colonne marine, fontici, torricelle, rifugi, restanti, torrioni
 - E3 - Moli dei pozzi, governi, toccanti, mazzali, coperti, socchi, segre
 - E4 - Fari, tori, fontanelle, santuari
 - E5 - Stazioni, caserri, fonde, case, case
 - E6 - Fonti, gallerie
- F - Piazze
- F1 - Piazze
- G - Piazze
- G1 - Piazze
- Componenti visibilità storica (art.18 della N.d.A.)
- ▭ Regie bazzare
 - ▭ Fessure storiche (linee mazzare)
- Componenti percorsi panoramici (art.19 della N.d.A.)
- ▭ Strade panoramiche
 - ▭ Punti panoramici, baluardi






Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Consiglio Regionale
Dipartimento di Beni Culturali
e Paesaggistici Culturali
Regione Siciliana per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento
Piano Paesaggistico con
P.O.M. Sicilia 2009/2008 Misura 1.02 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento


Invece
20.9
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Tavolo di Piano
Componenti del Paesaggio

Approvazione del Piano Paesaggistico
15/10/2021
Dipartimento di Beni Culturali
e Paesaggistici Culturali
Regione Siciliana per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento
Piano Paesaggistico con
P.O.M. Sicilia 2009/2008 Misura 1.02 Azione C

Legenda

- Paesaggio locale
- Limiti comunali
- COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE**
- Sottosistema abiotico**
- Componenti geomorfologiche (art.11 delle N.d.A.)
- Forme del rilievo
 - Relievi isolati
 - Monti isolati
 - Monti allungati
 - Altopiani
 - Scorie
- Caratteristiche
 - Linee
 - Grotte
 - Passi
 - Sinclinali carici
- Singolarità geomorfologiche
 - Borghe
 - Emergenza falesiera e geo-paleontologica
- Componenti geomorfologiche della costa (art.11 delle N.d.A.)
 - Coste calcaree
 - Coste rocciose
 - Caia
 - Formazioni: piana
 - Foce
 - Scogli, faraglioni
 - Dune
- Componenti idrologiche e delle aree umide (art.11 delle N.d.A.)
 - Relievi idrografici
 - Laghi e specchi d'acqua
 - Saline
 - Granchi, paludi
 - Lagune delle Dolomere
- Sottosistema biotico**
- Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale (art.12 delle N.d.A.)
 - Ingegnere forestale
 - Vegetazione di macchia, di gariga, prateria e arbusti
 - Vegetazione riparia
 - Boschi artificiali
- Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.13 delle N.d.A.)
 - Siti di particolare rilievo biogeografico
- COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO**
- Sottosistema agricolo-forestale**
- Componenti del paesaggio agrario (art.14 delle N.d.A.)
 - Paesaggio delle colture arboricole
 - Paesaggio delle colture arboree
 - Paesaggio dei vigneti
 - Paesaggio dell'oliveto
 - Paesaggio delle colture in serra
- Sottosistema insediativo**
- Componenti architettoniche (art.15 delle N.d.A.)
 - Beni archeologici sottoposti a tutela a sensi degli artt. 10 e segg. del Codice
 - Aree e siti di interesse archeologico di cui all'art. 142 lett. m) del Codice
- Componenti centri e nuclei storici (art.16 delle N.d.A.)
 - Centri storici di origine antica
 - Centri storici di origine medievale
 - Centri storici di nuova fondazione
 - Centri storici abbandonati
 - Nuclei storici
- Componenti beni isolati (art.17 delle N.d.A.)
 - A - Architettura militare
 - A1 - Torri
 - A2 - Bastioni, caselli, fortificazioni, rivellini
 - A3 - Capisole, canonici, caserme, depositi di polvere, fortili, dogane
 - B - Architettura religiosa
 - B1 - Abbazie, badie, oratori, conventi, eremi, monasteri, santuari
 - B2 - Cappelle, chiese
 - B3 - Chiese, vesuvi
 - B4 - Edicole, ripeti, orci, monumenti celebrativi
 - C - Architettura residenziale
 - C1 - Casine, casini, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villosi
 - C2 - Fuglie, gronde, case, caseggiati, caseggiati, rifugi
 - D - Architettura produttiva
 - D1 - Arredati, bagni, casali, case, cortili, fattorie, fondi, caseggiati, masserie
 - D2 - Case storiche, depositi, magazzini, stalle
 - D3 - Cantine, caseggiati, palazzoni, stazioni, magazzini, trappeti
 - D4 - Mulini
 - D5 - Abbreviati, caseggiati, fontane, grotte, mure e serre, pozzi, vasche
 - D6 - Torrioni
 - D7 - Saline
 - D8 - Case, muraie, soffitti
 - D9 - Cantine, forni, stazioni
 - D10 - Stabilimenti, scottorie, cantieri navali, fabbriche, segherie
 - E - Edifici e anelli
 - E1 - Alloggi, cubole marine, fondaci, locande, rifugi, ristoranti, terme
 - E2 - Aree dei governi, palazzoni, locandieri, massari, segherie, stazioni, stabilimenti
 - E3 - Fattori, fari, farolieri, semafori
 - E4 - Stazioni, caseggiati ferroviari, case cantoniere
 - E5 - Ponti, gallerie
 - E6 - Giardini, ville
- Componente viabilità storica (art.18 delle N.d.A.)
 - Vialette principali
 - Tracce
 - Ferrovie storiche
- Componente percorsi panoramici (art.19 delle N.d.A.)
 - Serie panoramiche
 - Punti panoramici, baluardi





Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento




Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

tavola
20.11
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento
Tavole di Piano
Componenti del Paesaggio

- Legenda**
- ▭ Elementi fuori
 - ▭ Limiti comunali
- COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE**
- Sottosistema abiotico**
- Componenti geomorfologiche (art.11 della N.d.A.)
- Forme da rilievo
- ▭ Rilievi isolati
 - ▭ Cuneali costieri
 - ▭ Forme alluvionali
 - ▭ Altipiani
 - ▭ Scivoli
- Caratteristiche
- ▭ Colline
 - ▭ Colline
 - ▭ Piani
 - ▭ Sottile
 - ▭ Sottile
- Spingimenti geomorfologici
- ▭ Spingimenti
 - ▭ Emergenza fisiologica e geo-paleontologica
- Componenti geomorfologiche della costa (art.11 della N.d.A.)
- ▭ Costa rocciosa
 - ▭ Costa rocciosa
 - ▭ Costa
- Profilo: piana
- ▭ Piana
 - ▭ Piana
 - ▭ Piana
 - ▭ Piana
- Componenti idrologiche e delle acque umide (art.11 della N.d.A.)
- Retico idrografico
- ▭ Laghi e specchi d'acqua
 - ▭ Fiumi
 - ▭ Sorgenti, paludi
 - ▭ Lagune delle Stagnone
- Sottosistema biotico**
- Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale (art.12 della N.d.A.)
- ▭ Vegetazione forestale
 - ▭ Vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbustive
 - ▭ Vegetazione ripariale
 - ▭ Boschi artificiali
- Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.13 della N.d.A.)
- ▭ Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale
- COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO**
- Sottosistema agricolo-forestale**
- Componenti del paesaggio agrario (art.14 della N.d.A.)
- ▭ Paesaggio delle colture erbacee
 - ▭ Paesaggio delle colture arboree
 - ▭ Paesaggio del vigneto
 - ▭ Paesaggio dell'oliveto
 - ▭ Paesaggio delle colture in serra
- Sottosistema insediativo**
- Componenti archeologiche (art.15 della N.d.A.)
- ▭ Beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli artt.10 e 11 del Codice
 - ▭ Aree e siti di interesse archeologico di cui all'art.142 lett. m) del Codice
- Componenti centri e nuclei storici (art.16 della N.d.A.)
- ▭ Centri storici di origine antica
 - ▭ Centri storici di origine medievale
 - ▭ Centri storici di nuova fondazione
 - ▭ Centri storici abbandonati
 - ▭ Nuclei storici
- Componenti beni isolati (art.17 della N.d.A.)
- A - Architettura militare
- A1 - Torri
 - A2 - Bastioni, casali, fortificazioni, muretti
 - A3 - Capitanerie, caserme, caserme, depositi di guerra, fortili, dogane
- B - Architettura religiosa
- B1 - Abbazie, badie, oratori, conventi, eremi, monasteri, santuari
 - B2 - Cappelle, chiese
 - B3 - Conventi, casali
 - B4 - Edicole, oggi, ermi, monumenti celebrativi
- C - Architettura residenziale
- C1 - Casali, casali, palazzoni, palazzoni, ville, ville, ville
 - C2 - Pagine, gracie, casali, casali, casali
- D - Architettura produttiva
- D1 - Aziende, bagni, casali, case, corti, fattorie, fondi, caserme, masserie
 - D2 - Case costruite, depositi fucinatari, magazzini, stalle
 - D3 - Caserme, casali, palazzoni, stabilimenti enologici, fucinati
 - D4 - Mulini
 - D5 - Abitazioni, caserme, fattorie, fattorie, fattorie, fattorie, fattorie
 - D6 - Torioni
 - D7 - Saline
- B - Case, rovine, rovine
- B1 - Case, rovine, rovine
 - B2 - Case, rovine, rovine
 - B3 - Case, rovine, rovine
- K - Case, rovine, rovine
- K1 - Case, rovine, rovine
 - K2 - Case, rovine, rovine
 - K3 - Case, rovine, rovine
- E - Altiterritorio e servizi
- E1 - Altiterritorio, caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
 - E2 - Aree dei pozzi, caserme, caserme, caserme, caserme
 - E3 - Fattorie, fattorie, fattorie, fattorie, fattorie
 - E4 - Caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
 - E5 - Caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
- O - Caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
- O1 - Caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
 - O2 - Caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
 - O3 - Caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
- I - Caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
- I1 - Caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
 - I2 - Caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
 - I3 - Caserme, caserme, caserme, caserme, caserme
- Componente valdità storica (art.18 della N.d.A.)
- ▭ Valdità principale
 - ▭ Tracce
 - ▭ Fermanza storica
- Componente percorsi panoramici (art.19 della N.d.A.)
- ▭ Strada panoramica
 - ▭ Punti panoramici, baluardi






Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
Dipartimento dei Beni Culturali
e Ambientali Siciliani
Progetto finalizzato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Avviso
21.2
Piano di attuazione
2008

Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento

Tavole di Piano

Beni Paesaggistici

Table with 2 columns: 'Beni Paesaggistici' and 'Descrizione'. It lists various landscape assets and their corresponding protection levels.

Legenda

Beni Archeologici art.19 D.lgs. 42/2004 (ex 1089/03)

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. a)

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b) - aree di cui all'art. 142

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c)



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento di Beni Culturali
Programma Operativo per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento
P.O.R. Sicilia 2007-2013 Misura 1.02 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

francha
21.3
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Tavolo di Piano
Beni Paesaggistici

Approvazione del Piano Paesaggistico

1. Finalità del Piano Paesaggistico

2. Ambiti paesaggistici

3. Zone paesaggistiche

4. Beni paesaggistici

5. Elementi paesaggistici

6. Paesaggi Locali

7. Limiti comunali

8. Note

Legenda


- Vincoli Archeologici art.19 D.lgs. 42/2004 (ex108/93)
- D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. a)
 - D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b)
 - Territori costieri compresi entro i 300 m dalla battigia - comma 1, lett. a)
 - Territori costieri di laghi compresi in una fascia di 300 m dalla battigia - comma 1, lett. b)
 - Fluvi, torrenti e corsi d'acqua a regime sponde per una fascia di 150 m - comma 1, lett. c)
 - Montagne per la parte sovrastante i 200 metri sul livello del mare - comma 1, lett. d)
 - Area protette (Parco e Riserva) - comma 1, lett. f)
 - Territori occupati da boschi e sottoposti a vincolo di reimpostamento - comma 1, lett. g)
 - Area e in-0 interesse archeologico - comma 1, lett. h)
 - D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c)
- Paesaggi Locali
- Limiti comunali



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Consiglio Regionale
Dipartimento dei Beni Culturali
e Ambientali
Progetto Finalizzato per
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Alleanza 2 e 3 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

tavola
21.4
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Tavole di Piano
Beni Paesaggistici

Legenda
Vincoli Archeologici art.19 D.lgs. 42/2004 (ex1088/03)
D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. a)
D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b) -
area di cui all'art. 142
D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c)
Paesaggi Locali
Limiti comunali




Piano Paesaggistico
Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento di Beni Culturali
e Patrimonio Siciliano
Provincia di Agrigento
Programma Operativo per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento
P.O.R. Sicilia 2007-2013 Misura 2.02 Azione C


Piano Paesaggistico
Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento


franca
21.5
Bene di Interesse Regionale
1:50.000
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Tavolo di Piano
Beni Paesaggistici


Approvazione da parte della Giunta Provinciale di Agrigento
in data 29/10/2021
Dipartimento di Beni Culturali
e Patrimonio Siciliano
Provincia di Agrigento
Programma Operativo per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento
P.O.R. Sicilia 2007-2013 Misura 2.02 Azione C




Legenda
 Visceri Archeologici art.19 D.lgs. 42/2004 (ex109/03)
 D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. a)
 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico antropico
 e storico-paesaggistico art.136, D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
 D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b)
 aree di cui all'art.142
 Terreni coltivati compresi entro i 300 m.
 dalla battigia - comma 1, lett. a)
 Terreni coltivati di laghi compresi in una fascia
 di 300 m. dalla battigia - comma 1, lett. b)
 Piani, torrenti e corsi d'acqua a rivaia sponda
 per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. c)
 Montagne per la parte superiore 1.200 metri sul livello
 del mare - comma 1, lett. d)
 Aree protette (Parco e Riserve) - comma 1, lett. f)
 Terreni ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo
 di rispostamento - comma 1, lett. g)
 Aree e siti di interesse naturalistico - comma 1, lett. h)
 D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c)
 Beni immobili ed aree specificatamente individuali a tenore
 dell'art.138 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico
 Paesaggi Locali
 Limiti comunali









Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Consiglio Regionale
Dipartimento del Territorio
e dell'Urbanistica
Progetto Regionale per
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Regione e C.O. Azioni C.



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

tavola
21.10
Piano Paesaggistico
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Tavole di Piano
Beni Paesaggistici

Legenda

Vecoli Archeologici art.19 D.lgs. 42/2004 (ex 1088/03)


D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. a)


D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b)

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c)

Paesaggi Locali

Limiti comunali






Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento del Sud-Est
Città di Agrigento
Progetto finalizzato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Azione 2.02 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

involo
221
Reg. 20.08.2008
Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento
Tavole di Piano

Regimi Normativi

Table with 2 columns: 'Ambiti' and 'Regimi Normativi'. It lists various planning zones and their corresponding regulatory frameworks.

Legenda

Aree soggette a prescrizioni aventi divisa efficace nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

- Aree con livello di tutela 1 - art.20 della N.A.A.
- Aree con livello di tutela 2 - art.20 della N.A.A.
- Aree con livello di tutela 3 - art.20 della N.A.A.
- Aree soggette a recupero - art.20 della N.A.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio

- Aree di indirizzo - Titolo II, Passaggi Locali della R. A.A.


Contesti Paesaggistici

- Perimetro dei contesti
- Contesti paesaggistici - Titolo II, Passaggi Locali della R. A.A.

Passaggi Locali

- Passaggi Locali
- Limiti comunali





Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

Regione Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
Dipartimento del Patrimonio Culturale
e Ambientale Siciliano
Rappresentanza per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento
Progetto finalizzato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Azione 2.1.2 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambiti
2-3-5-6-10-11-15
Agrigento

involo
223
Piano di Piano
Regimi Normativi

Legenda
Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

- Aree con livello di tutela 1 - art.20 della N.A.A.
- Aree con livello di tutela 2 - art.20 della N.A.A.
- Aree con livello di tutela 3 - art.20 della N.A.A.
- Aree soggette a recupero - art.20 della N.A.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio

- Aree di indirizzo - Titolo II, Passaggi Locali della N.A.A.

Contesti Paesaggistici

- Perimetro dei contesti
- Contesti paesaggistici - Titolo II, Passaggi Locali della N.A.A.


Paesaggi Locali


- Paesaggi Locali


Limiti comunali

- Limiti comunali



















La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2021

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,15 + I.V.A. ordinaria
--	---------------------------

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione di tutti i dati necessari per l'emissione della **fattura elettronica** e cioè: intestazione, Codice Univoco o PEC di riferimento, indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 54,05

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione